



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385

Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it

SECONDA MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE NECESSITA' (in grassetto le modifiche proposte e da approvare con deliberazione di C.C. n. 33 del 23.12.2009).

ART. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-solidale organizzati dal Comune di Venaus al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità **residenti nel Comune di Venaus**, che non risultano in grado **di provvedere autonomamente al proprio spostamento, di raggiungere strutture ospedaliere di diagnosi e cura pubbliche o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.**

2. Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art.26 comma 2).

3. **Per gli accessi a servizi di riabilitazione pubblici o accreditati non è previsto il trasporto, ma viene riconosciuto un rimborso spese chilometrico fino a 150 € mensili (calcolati in base alle tariffe di rimborso ACI) per un massimo di sei mesi per anno solare. Sono esclusi i trattamenti di riabilitazione conseguenti a patologie e/o eventi traumatici coperti da assicurazione obbligatoria (malattie professionali, infortuni sul lavoro, incidenti stradali).**

ART. 2 – AREA TERRITORIALE

1. **L'ambito territoriale all'interno del quale si effettuano i trasporti sanitari oggetto del presente regolamento coincide con il territorio dell'A.S.L. TO3 e con la Città di Torino.**

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Sono destinatari del servizio in oggetto i cittadini residenti nel Comune di Venaus, portatori di handicap, anziani ed adulti in temporanea condizione di difficoltà per accompagnamento presso ospedali o centri di **diagnosi e cura su prescrizione medica**, salvo i casi rientranti nelle competenze dell'ASL. **Non vengono trasportate persone che necessitano di barella, di automezzo tipo ambulanza, o di assistenza medica-infermieristica durante il trasporto.**

2. Il fruitore del servizio può essere accompagnato gratuitamente da una persona di sua fiducia; **per il trasporto di minori è richiesto il consenso scritto dei genitori o dell'esercente la patria potestà ed è obbligatorio l'accompagnamento da parte del genitore (o esercente la patria potestà o persona espressamente da essi delegata).**

ART. 4 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso il Settore Amministrativo.

2. Su richiesta del Settore Amministrativo, le Assistenti Sociali compiono i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che

l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi da parte del richiedente di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto, condizione di indigenza).

3. Il Servizio Amm.vo, responsabile della gestione del Servizio Trasporto, stabilisce a quali casi dare priorità sulla base del maggior bisogno e della maggior urgenza, secondo i criteri di formulazione della graduatoria di cui presente Regolamento.

4. L'ammissione al servizio viene disposta dal Servizio Amm.vo compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione.

5. Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è stabilito, a norma della Legge n. 241 del 7.8.1990, in giorni 10. Entro il suddetto termine il Comune comunica l'esito motivato della domanda relativamente alla presa in carico nonché la tariffa applicata.

ART. 5 – MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I criteri per la definizione della eventuale graduatoria di accesso al servizio sono i seguenti:

a) segnalazione del servizio sociale CONISA o dei servizi sanitari territoriali a supporto della domanda: *punti 1*

b) difficoltà nell'aiuto parentale: *punti 3*
(es. genitori anziani, famiglie monoparentali, assenza di altri familiari ecc.)

c) condizione di indigenza in base al vigente regolamento ISEE: *punti 3*

2. A parità di punteggio, verrà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. A norma dell'art. 29 comma 2 della Legge n.448 del 28/12/2001 l'utente è tenuto a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo del servizio.

2. Annualmente con delibera di Giunta Comunale sono fissate tariffe a seconda del tipo e della destinazione del trasporto, tenuto conto delle risorse disponibili a bilancio e dei costi del servizio.

3. Tali tariffe sono oggetto di agevolazioni o esenzioni in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo n. 109 del 31.3.1998 e successive modificazioni, o su motivata segnalazione degli Assistenti Sociali del Conisa.

4. L'utente che desidera accedere al beneficio della applicazione della tariffa agevolata deve presentare al Settore Amm.vo la certificazione/attestazione ISEE.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENTE (ISEE)

1. La valutazione della situazione economica dell'utente è determinata con riferimento all'ISEE, il valore che viene dedotto dall'ultima dichiarazione sostitutiva unica rilasciata dal richiedente ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, e con riferimento alla cosiddetta "famiglia anagrafica" salvo quanto previsto dal decreto legislativo del 3/5/2000 n. 130 e dal DPCM del 4/4/2001 n. 242.

2. Il Comune di Venaus si riserva ampia facoltà di controllo ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate e conseguente validità delle attestazioni ISEE, con le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale.

ART. 8 – TARIFFE E SOGLIE ISEE

1. Le fasce di reddito in base alle quali riconoscere agevolazioni tariffarie sono stabilite annualmente con delibera della Giunta, nell'ambito dei seguenti criteri:

- viene stabilito un reddito ISEE oltre il quale verrà applicata una tariffa articolata in fasce;
- viene stabilito un reddito ISEE al di sotto del quale il soggetto è esentato dalla compartecipazione al costo del servizio.

2. In sede di prima applicazione e sino alla deliberazione della Giunta applicativa del presente, si applica l'esenzione per coloro che rientrano nella condizione di indigenza, come individuata dalla deliberazione di C.C. n. 11 del 28.11.2002 (soglia ISEE pari a 3.500 Euro).

3. il fruitore concorre al costo del servizio pagando un rimborso chilometrico (con partenza del conteggio dei chilometri dalla sede comunale) calcolato in base agli indicatori ISEE per nucleo familiare, secondo le seguenti fasce, aggiornate annualmente:

REDDITO ISEE	Quota chilometrica di partecipazione dell'utente
Fino a € 5000	esente
Da € 5001 a€ 10.000	0,30 €
Oltre € 10.000	0,50€

3bis. L'importo della compartecipazione alla spesa è dimezzato a partire dal sesto trasporto in un arco di 30 giorni.

4. L'entità delle eventuali ulteriori agevolazioni viene stabilita dalla Giunta Comunale mediante apposita deliberazione.

5. L'utente con lo stesso importo può essere accompagnato da un massimo di 2 accompagnatori

ART. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Amm.vo al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

3. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune gli orari relativi alle richieste di servizio, di norma con un anticipo di almeno 48 ore, ed inoltre le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

4. Il pagamento del servizio si effettua, di norma, anticipatamente e per contanti.

ART. 10 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO

1. Il servizio trasporto viene realizzato a seconda della tipologia direttamente con personale comunale oppure viene realizzato mediante affidamento in appalto o in convenzione con operatori esterni.

ART. 12 – ESCLUSIONE DAL SERVIZIO

1. Il Comune dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:

- a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- b) mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente ad un mese dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
- c) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

F:\Documenti determine\Deliberazioni\Consiglio Comunale\2009\CC 000A2009 allegato bozza modifica regolamento Trasporti sanitari.doc

F:\Documenti determine\Deliberazioni\Consiglio Comunale\2009\CC 033A2009 allegato modifica regolamento Trasporti sanitari.doc